

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI  
SEZIONE QUARTA CIVILE – UFFICIO FALLIMENTI

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica in persona del Giudice Rosanna Angarano ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nei procedimenti camerali riuniti n. 1-2/2021 aventi ad oggetto l'omologazione del piano del consumatore presentato da

[ ] e [ ] rappresentati e difesi dagli Avv. Viviana Pepe [ ] con l'ausilio del dott. Maria Lopriore quale OCC

Ricorrente

Nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, depositato iscritti a ruoli il 03 marzo ed il 18 marzo 2021 i coniugi [ ] proponeva ex art. 7 ss l. n. 3/2012, avvalendosi dell'OCC dott. Maria Lopriore un piano del consumatore.

All'udienza del 05 ottobre 2021, fissata per l'omologazione, compariva il creditore Ing Bank N.V. che, riportandosi a quanto dedotto nelle precedente udienza ed alla domanda depositata il 27 settembre 2021 chiedeva di partecipare alla procedura di composizione della crisi in forza del contratto di mutuo ipotecario del 17 maggio 2017 per l'importo complessivo di € 132.984,25, a titolo di credito ipotecario evidenziando che il credito non era stato inserito sul presupposto, non più attuale, che il mutuo fosse in regola ammortamento. I ricorrenti, insistevano, di conseguenza, nell'istanza di concessione del termine di cui all'art. 8 co. 1 ter l. n. 3/2012.

2. La situazione debitoria complessiva di [ ] è rappresentata, con esclusione del credito ipotecario di cui si dirà in seguito, per entrambi i coniugi da crediti prededucibili e chirografari quantificati per complessivi € 41.122,90 quanto alla [ ] e per complessivi € 74.770,46, quanto al [ ]. A tale debitoria, deve aggiungersi quanto dovuto per il mutuo contratto con la Ing. Direct, gravante sui due coniugi in pari quota che non è più in condizione di regolare ammortamento, come attestato dalla creditrice e non contestato dagli istanti

Le spese della procedura di sovraindebitamento ammontano ad € 2.525,40 per la prima e ad € 6.313,50

Il patrimonio dei ricorrenti, (in disparte il conto correnti il cui saldo attivo è solo di € 2,44 al 31 dicembre 2019 è costituito esclusivamente dall'immobile gravato dall'ipoteca concessa a garanzia del mutuo e dai redditi mensili pari ad € 1.900,00 per il [ ] e ad € 1.100,00 per la [ ]

Le spese correnti per il sostentamento della famiglia, sono stata quantificate in € 1800,00 mensili, gravanti sui due coniugi in misura pari al 65% per il marito ed il 35% sulla moglie

Il piano prevede 1) il pagamento integrale delle spese di procedura ed il 35% degli altri creditori in sei anni con pagamento di rate mensili quantificate per ciascuno dei due coniugi a decorrere dal primo mese post omologa in € 485,09 ed € 151,08 per il primo anno e di € 399,33 e 224,63 per gli altri anni.

Il piano, prevede, altresì, il rimborso delle data a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione familiare di entrambi i debitori. Inoltre, stante, la cessazione in corso di procedura delle condizione di regolare ammortamento, la proposta è stata integrata con la richiesta di cui all'art. 7 co. 1 ter l. cit. di autorizzazione al pagamento del debito nelle more scaduto.

**3.** Deve confermarsi l'ammissibilità del piano, già oggetto di vaglio sommario con il decreto di fissazione dell'udienza. In particolare,

- sussiste il requisito del sovraindebitamento ex art. 6 co. 2 l. n. 3/2012 in quanto le condizioni reddituali dei ricorrenti [ ] come documentata in atti rendono estremamente difficile l'adempimento delle obbligazioni assunte;
- i ricorrenti, in relazione alla integrale debitoria oggetto del piano, rivestono la qualifica di "consumatore" come delineata dall'art. 6
- sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 7 l. cit. come pure attestato dall'OCC; in particolare, non risultano atti in frode e, in ragione della documentazioni in atti, [ ] deve escludersi che il sovrindebitamento del nucleo familiare sia stato determinato da colpa grave. Il [ ]
- la domanda risulta completata dal corredo informativo di cui all'art. 9 l. cit.

- la proposta soddisfa i requisiti di cui all'art. 8. 1. cit anche con riferimento al trattamento riservato al mutuo ipotecario.

La norma prevede la possibilità di continuare ad adempiere alle obbligazioni rateali in scadenza, non solo quando il mutuo versi in condizione di regolare ammortamento ma anche nell'ipotesi in cui questa sia cessata, previa autorizzazione del giudice al pagamento del capitale e degli interessi già scaduti. Deve ritenersi che tale possibilità persista anche nell'ipotesi in cui all'inadempimento del mutuatario sia seguita la decadenza dal beneficio del termine. Infatti, se pure in detta fattispecie il debito scaduto è comprensivo dell'intero capitale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dalla disposizione, volta ad evitare disparità di trattamento dipendenti dal solo comportamento del creditore che abbia o meno intimato la decadenza, induce a ritenere che previa autorizzazione del giudice possa riportarsi il mutuo in condizione di regolare ammortamento, sanando il solo debito relativo alle rate scadute alla data della domanda ed agli interessi, ovvero senza pregiudizio per il creditore

Detta interpretazione, del resto è conforme all'incidenza sul piano del disposto dell'art. 55, comma 2, l.fall. dettato in tema di fallimento ma richiamato anche nella disciplina del concordato preventivo (art. 169 l.fall.) e ritenuto applicabile per analogia anche alle procedure di sovraindebitamento, secondo cui i debiti pecuniari si considerano scaduti alla data di dichiarazione di fallimento (o di presentazione della domanda di concordato) e quindi, per quanto qui interessa, alla data di deposito della domanda. L'applicabilità dell'art. 55 l. fall comporta che il debito derivante da un mutuo ipotecario deve comunque considerarsi scaduto nel momento dell'apertura del procedimento (Cfr. Cass. n. 17834/2019), sicché non vi è titolo per differenziare la posizione del consumatore a seconda che sia stato o meno intimata la decadenza dal beneficio del termine

•Va aggiunto che, poiché l'obiettivo della disposizione è quello di riportare il mutuo in condizione di regolare ammortamento, il debito da saldare, previa autorizzazione del giudice, va integrato delle rate e degli interessi scaduti sino alla data di omologazione del piano, a decorrere dalla quale le rate mensili

devono riprendere il loro corso ordinario. Infine, l'autorizzazione al pagamento va integrata con la fissazione di un termine per l'adempimento che si ritiene di indicare in un mese dalla omologazione del piano

4. Il piano supera il giudizio di fattibilità di cui all'art. 12 bis l. cit. in quanto appare ragionevole la previsione di una durata di sei anni in quanto contenuta in un orizzonte temporale rispetto al quale può ragionevolmente esprimersi una valutazione positiva della capacità del ricorrente di farvi fronte con le pur limitate risorse a disposizione

PQM

Omologa il piano del consumatore proposto da

Autorizza il ricorrente al pagamento in favore della Ing. Bank N.V. entro trenta giorni dalla data odierna delle rate sino ad allora maturate secondo l'originario piano di ammortamento e degli interessi sulle stesse ed al pagamento di quelle successive alle relative scadenze

Dispone che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi il presente decreto sia comunicati a tutti i creditori,

Dispone che il presente decreto venga pubblicato con esclusione dei dati sensibili e riservati, inerenti la condizione dei ricorrenti e le ragioni del sovraindebitamento, a cura dell'OCC sui siti ufficiali del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it) e [www.giustizia.bari.it](http://www.giustizia.bari.it) avvalendosi dello staff di aste giudiziarie, con spese a carico dell'istante

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC Dott. Maria Lopriore

*Bari, 29 ottobre 2021*

Il Giudice designato  
Rosanna Angarano